
Movimenti oltre i 10.000 euro contanti: si considerano anche le operazioni fatte dall'esecutore

di

Publicato il 10 Settembre 2019

Dal 2 luglio 2019 vige l'obbligo per gli intermediari finanziari di comunicare all'UIF le movimentazioni di denaro contante pari o superiori a 10.000 euro.

Qualora il soggetto abbia effettuato più prelievi, alcuni in qualità di cliente, altri in qualità di esecutore, l'intermediario come si deve comportare ai fini della comunicazione?

Proviamo a chiarire i dubbi riguardanti le nuove modalità di segnalazione delle operazioni per contanti

Movimenti di denaro contante: l'obbligo di comunicazione all'UIF

Dal 2 luglio 2019 le banche, Poste Italiane Spa e gli altri intermediari devono comunicare all'**UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia)** i dati relativi a ogni **movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro**.

La periodicità della "**Comunicazione oggettiva**" e la verifica del raggiungimento (o superamento) della predetta soglia sono **mensili**.



Devono essere altresì comunicati i dati delle **operazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro**, se nel corso dello stesso mese le **movimentazioni complessive** hanno raggiunto o superato il predetto limite di **10.000 euro**.

Comunicazione dei movimenti oltre 10.000 euro contanti: le disposizioni di riferimento

La previsione dell'obbligo di comunicazione dei predetti dati è contenuta nell'**art. 47 del D.Lgs n. 231/2007**.

Il comma 3 della disposizione citata prevede che:

“Con istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua le operazioni, i dati e le informazioni di cui al comma 1, definisce le relative modalità di trasmissione e individua espressamente le ipotesi in cui l'invio di una comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 35”.

I contenuti del nuovo obbligo si desumono più compiutamente dall'**art. 3 del decreto dell'UIF del 28 marzo 2019** che individua il **limite di 10.000 euro**, avendo altresì riguardo alle **single movimentazioni di denaro contante** - poste in essere nello stesso mese - di importo pari o superiore a **1.000 euro**.

I contenuti e la finalità della Comunicazione

Preliminarmente deve essere osservato come le operazioni di prelievo e di versamento, anche se effettuate per importi pari o superiore a 10.000 euro, **non rappresentano alcuna ipotesi di violazione della legge**, ed in particolare della disciplina dell'antiriciclaggio.

La comunicazione che deve essere effettuata dagli intermediari finanziari (non dai professionisti) assolve come unica finalità quella di **monitorare e selezionare le situazioni a maggior rischio di riciclaggio**.

In buona sostanza la "Comunicazione oggettiva" consente di implementare la mole di dati a disposizione dell'UIF, utilizzabili per contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

L'art. 3 del decreto del 28 marzo 2019 fa riferimento alla necessità di comunicare "*i dati relativi a ogni movimentazione, di denaro contante...*".

L'adempimento non ha quindi per oggetto la comunicazione dell'avvenuto trasferimento del denaro ad un soggetto terzo, ma in generale la **movimentazione**. Si tratta, come detto, dei **prelievi** e dei **versamenti**.

I soggetti che operano in qualità di clienti o di esecutori

La comunicazione riguarda le movimentazioni **eseguite dai soggetti che operano nella qualità di clienti o esecutori**.

L'**esecutore** è il soggetto che **opera in nome e per conto del cliente** in virtù della delega o di poteri di rappresentanza.

Si consideri **ad esempio il socio accomandatario** Tizio che opera sul conto corrente intestato alla società partecipata. La movimentazione del denaro è consentita in virtù dei **poteri di rappresentanza** conferiti all'accomandatario.

Si supponga che il predetto socio prelevi nel mese un importo di denaro contante di **4.000 euro**, per conto della società intestataria del rapporto di conto corrente. Nello stesso mese Tizio preleva **6.000 euro** dal conto corrente personale.

Le due movimentazioni devono essere **sommate**, ed essendo stati effettuati prelievi per un ammontare complessivi pari a 10.000 euro, la **banca risulterà obbligata alla comunicazione** dei dati relativi alle predette operazioni.

E' irrilevante la circostanza che per uno dei due prelievi Tizio ha operato come esecutore. L'art. 3, comma 2 del provvedimento dell'UIF prevede che *“Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o esecutore; ...”*.

A cura di Nicola Forte

Martedì 10 Settembre 2019